

(N. 333)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori MUSOLINO e BEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1949.

Commutazione della pena dell'ergastolo in pena temporanea per costante buona condotta e per ravvedimento morale del condannato.

ONOREVOLI SENATORI. — Durante la discussione generale del Bilancio del Ministero di grazia e giustizia nell'ottobre del 1948, l'onorevole Persico, prendendo la parola sul problema carcerario, ebbe, fra l'altro, ad affermare che lo Stato non ha il diritto di punire, ma quello di difendersi.

Tale affermazione trova il suo fondamento nel fatto, riconosciuto da diversi maestri del diritto e confermato dall'esperienza, che la società è essa stessa, in massima parte, colpevole di quanto d'abnorme accade nel suo seno a causa di sue deficienze costituzionali ed organizzative fra i membri che la compongono, oppure di condizioni economiche, politiche, storiche e sociali, le quali hanno determinato nel tempo arretratezza di sviluppo sociale, tale da influire decisamente sulla formazione della coscienza del cittadino, sulla sua sensibilità morale e su tutti i fattori fisiopsichici che sono alla base della volontà umana.

La prova di ciò è data dalla realtà sociale che cade sotto i nostri occhi.

È comune esperienza che il delitto è frequentissimo negli ambienti di miseria e socialmente più arretrati, dove impera l'analfabe-

tismo, l'ignoranza, il pregiudizio, o, per essere più precisi, dove l'individuo non ha potuto ricevere un'educazione dei sentimenti o avere sufficienti cognizioni per valutare bene il *quantum sceleris*, la conseguenza dei suoi atti, o, come accade di frequente oggi, ha dovuto violare la norma giuridica per difendere la sua esistenza fisica e quella dei suoi, in uno stato, diremmo quasi, di legittima difesa, riconosciuta anche dalla religione ed ammessa dal comune sentimento morale.

In ogni caso lo Stato, quale massimo organo della società, ha il dovere d'impedire tutto ciò che possa turbare il normale funzionamento della società che esso rappresenta, di tutelare la vita e la libertà di coloro che ne fanno parte e di garantire il libero svolgimento di ogni attività individuale e collettiva nell'ambito delle sue leggi.

Da ciò ne deriva il concetto di difesa sociale nell'azione dello Stato, non il diritto di punire.

La differenza comporta un differente rapporto tra Stato, difensore della norma giuridica e il cittadino reo, in ordine all'applicazione della legge penale.

L'ergastolo, su cui vogliamo richiamare l'attenzione del Senato, è la pena estrema, sancita dal Codice penale attuale, dopo l'abolizione della pena di morte. Esso s'ispira a due concetti: la vendetta sociale e l'intimidazione: il primo deriva dal principio del diritto di punire, il secondo da quello di prevenzione e di repressione.

Il primo contrasta con la premessa, secondo la quale la società è responsabile essa stessa, sotto certi aspetti, di tutto ciò che accade nel suo seno, ragione per cui essa non può assumere la veste di giudice « per la contraddizione che nol consente ». Il secondo, è stato dimostrato dall'esperienza inefficiente allo scopo propostosi ed in un certo senso non rispondente all'interesse della società stessa, come sarà in appresso spiegato.

Infatti la pena dell'ergastolo, come mezzo intimidatorio, non ha sortito gli effetti che il legislatore si attendeva.

Colui che delinque nello stato psichico anormale o sotto la spinta di un interesse freddamente calcolato, non sente l'effetto intimidatorio della pena nel momento che agisce.

Nemmeno la pena di morte ha raggiunto l'effetto desiderato presso gli Stati dove viene tuttora applicata.

Prova di ciò è data dalla statistica dei delitti, la quale è inversamente proporzionale solo allo sviluppo economico e sociale delle Nazioni civili, non alla quantità delle pene irrogate ai rei.

Se così è, e l'esperienza quotidiana lo conferma, la pena dell'ergastolo manca del suo fondamento logico e sociale.

Occorre invece che si provveda col recludere chi si è reso pericoloso ai suoi simili fino a tanto che è necessario, ossia, fino a quando la collettività ha motivo di temere.

Non è qui il caso di dilungarci su questo tema che potrà essere oggetto di riforma del Codice penale.

Qui ci basta ritenere la pena dell'ergastolo attuale, come mezzo estremo di difesa sociale di fronte ad un'estrema pericolosità di colui che delinque.

In tal senso, la pena dell'ergastolo può essere attenuata nel tempo, man mano che il bisogno di questa difesa diminuisce o cessa del tutto mediante la rieducazione del condannato

alla quale deve mirare la società con tutti i mezzi a sua disposizione.

Il concetto di difesa sociale, scevro dai residui tradizionali del diritto classico di punire, trova nel reale interesse dello Stato la sua piena giustificazione. Da esso ne discende il criterio dell'applicazione della pena e cioè che colui che merita la reclusione perpetua per la sua pericolosità può sperare nel ritorno alla libertà, se, per la cura e l'educazione ricevute, dia prova costante di non essere più pericoloso, per cui si rende inutile ogni ulteriore azione difensiva nei suoi confronti, vien meno cioè la ragion d'essere della perpetua difesa.

Anzi il perpetuarsi della pena, senza giustificato motivo, determina nel condannato uno stato d'animo di disperazione, pericoloso per l'ordine e la disciplina dell'ambiente in cui si trova, oppure uno stato di passività dello spirito del recluso e di scetticismo, che toglie o annulla ogni volontà di redenzione morale. Il che contraddice all'interesse sociale.

Ora è fermo convincimento di tutti voi, onorevoli senatori, ottenere dalla pena, o meglio dall'applicazione di essa, il massimo rendimento di sicurezza e di tranquillità sociale.

Ciò si ottiene dal modo di applicare e fare eseguire la pena.

La redenzione del condannato è lo scopo che il legislatore deve raggiungere come finalità sociale e a questo scopo deve tendere con senso di umanità e con intento politico-morale.

E a questa redenzione mira il disegno di legge che vi proponiamo. Esso tratta della commutazione della pena dell'ergastolo in pena temporanea di trent'anni.

Dare al condannato a vita la speranza di ritornare un giorno libero fra i suoi e nella terra natia dove i ricordi del passato lo legano agli affetti più tenaci, determina in colui che è in istato di sofferenza continua, la volontà di bene operare.

Chiudere una triste e lunga parentesi della propria esistenza, apertasi per un fatto che la coscienza, dopo una lenta e continua meditazione, provocata da un tenore di vita diverso da quello abituale, ormai condanna, è prepotente bisogno di chi vive in istato di captività.

Questo bisogno prepotente è manifesto nei reclusi a vita con le continue istanze di grazia che essi rivolgono periodicamente al Capo dello Stato ed in ogni evenienza nella illusione alimentata, accortamente, dagli organi di custodia; costituisce anzi la caratteristica psicologica dell'ergastolano, il quale non sa assuefarsi al pensiero di essere perduto per sempre ed è in pari tempo la leva morale per ottenere da lui un interiore cambiamento del suo spirito rimasto impassibile di fronte al delitto.

La speranza del perdono accompagna questo bisogno di libertà ed induce il condannato a cambiare condotta morale e disciplinare di fronte agli organi preposti alla sua custodia.

Il lavoro carcerario, poi, agevola questo cambiamento e predispone lo spirito del detenuto ad accogliere ciò che vi può essere di buono nella disciplina e nella vita di lavoro associato. Ma questi aspetti positivi della reclusione in chi ha commesso il delitto, si renderebbero negativi davanti alla disperazione di un avvenire perduto per sempre, se non soccorre il pensiero di poter meritare un giorno il perdono e con esso la perdita libertà.

Sta qui il segreto della redenzione morale del condannato, che noi legislatori non possiamo nè dobbiamo ignorare e di cui dobbiamo servirci per salvare in casi estremi un'esistenza che a noi si rivolge con sommessa speranza.

Del resto abbiamo l'articolo 176 del Codice penale vigente che già ha accolto il concetto fin qui sostenuto.

Esso tratta della libertà condizionale da concedere al detenuto che ha scontato metà della pena o almeno tre quarti se recidivo, qualora abbia dato prova costante di buona condotta.

Questo criterio del legislatore, altamente lodevole e fecondo di pratici risultati per la società e per l'economia, applicabile solo alle

pene temporanee, conviene che sia esteso alla pena dell'ergastolo mediante un giudizio di commutazione da istituirsi presso la Corte d'Appello competente dopo quindici anni di pena scontata, a richiesta del condannato previo adempimento degli obblighi civili verso la famiglia della vittima e dopo che il giudice di sorveglianza e il direttore della casa penale, ove trovasi il detenuto, abbiano emesso giudizio favorevole alla condotta del detenuto stesso.

La commutazione consiste nel cambiamento della pena dell'ergastolo in quella di 30 anni se il detenuto ha tenuto ottima condotta e tale da ritenere in lui un chiaro ravvedimento morale.

Questa condizione, essenziale per l'accogliamento dell'istanza del condannato, vagliata da due organi di controllo: direttore della casa penale e giudice di sorveglianza, sufficienti a cautelare la società della retta applicazione della commutazione di cui è giudice la Corte d'Appello, basta a tranquillizzare voi, legislatori, nel prendere una decisione che sarà degna della tradizione del giure italiano che ebbe il suo esponente massimo in Cesare Beccaria nel celebre trattato « dei delitti e delle pene ».

Onorevoli senatori, la proposta che noi presentiamo contiene un'innovazione nel Codice penale, dettata soprattutto dalla considerazione che la società non ha il diritto di punire, ma quello di difendersi, e dall'interesse comune di promuovere tutto ciò che serve a redimere il colpevole dalla offesa recata all'ordine sociale ed a riscattare al lavoro attività e intelligenze che andranno perdute senza che tale perdita sia giustificata da una pratica necessità della vita collettiva o da un bisogno sentito dalla sicurezza e tranquillità sociale. Con questo convincimento, vi proponiamo di approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo l'articolo 176 del Codice penale è aggiunto l'articolo seguente:

« 176-bis. (*Commutazione della pena dell'ergastolo in pena temporanea*).

« Il condannato all'ergastolo che abbia scontato almeno quindici anni di pena e abbia dato prova costante di buona condotta e di ravvedimento può chiedere la commutazione della pena dell'ergastolo in quella temporanea di trent'anni.

« La concessione della commutazione è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 590 del Codice di procedura penale sono aggiunti gli articoli seguenti:

« 590-bis. (*Domanda di commutazione dell'ergastolo in pena temporanea*).

« La domanda di commutazione dell'ergastolo in pena temporanea è presentata alla cancelleria della Corte di appello del distretto in cui fu pronunciata la condanna.

« Il Presidente della Corte d'appello competente provvederà d'ufficio alla richiesta dei rapporti informativi sulla condotta del condannato al Giudice di sorveglianza e al Direttore della casa penale ove trovasi il detenuto, perchè siano allegati all'istanza di commutazione per il giudizio di merito ».

« Art. 590-ter. (*Decisione sulla domanda di commutazione*).

« Sulla domanda di commutazione delibera la Corte d'appello con sentenza pronunciata in camera di consiglio su requisitoria scritta del procuratore generale ».